



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di omologazione del piano del consumatore (legge n. 3/2012) iscritto al n. 11/2019 r.g.;

vista la proposta presentata da SILVANA GABRIELLI e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Gabriele Lipani nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che non sono state presentate osservazioni e/o contestazioni;

rilevato che, come si ricava dalla relazione del gestore della crisi, il piano permette la soddisfazione dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, non essendo prevista alcuna attività di liquidazione, non appare necessaria la nomina di un liquidatore, ferma la vigilanza dell'o.c.c. ai sensi dell'art.13 legge cit.;

ritenuto perciò che sussistono le condizioni per l'omologazione del suddetto piano;

p.q.m.

omologa il piano del consumatore proposto da SILVANA GABRIELLI nata a Predazzo il 7.1.1967 e residente in Lonato del Garda via Ferramino n. 14 e ne ordina la pubblicazione sul sito www.ilcaso.it entro e non oltre 30 giorni da oggi;

dispone che ai sensi dell'art.13 legge cit. l'o.c.c. vigili sull'esatto adempimento dell'accordo relazionando questo giudice ogni sei mesi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 25 febbraio 2020

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali



lipani



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITATA
12/12/19
Lipani

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

FALLIMENTARE – PROCEDURE CONCORSUALI – ESECUZIONI

O.C.C.: SILVANA GABRIELLI

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX LEGGE N. 3/2012

La sottoscritta Silvana Gabrielli, nata a Predazzo (TN) il 07.01.1967 e residente a Lonato del Garda (BS) in Via Ferramino n.14, C.F. GBRSVN67A47H018H, ai fini della presente procedura domiciliata presso lo Studio del dr. Gabriele Lipani al seguente indirizzo PEC: gabriele.lipani@odcecbrescia.it

PREMESSO CHE

- la sottoscritta non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, essendo un consumatore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta;
- la scrivente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27.01.2012, n.3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla sottoscritta secondo le scadenze originariamente pattuite;
- le ragioni di tale squilibrio sono state in dettaglio riferite al dr. Gabriele Lipani che in data 12.11.2019 ha redatto verbale di audizione in allegato alla Relazione Particolareggiata dallo stesso predisposta;
- intendendo sottoporre ai creditori una proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art.7, comma 1, Legge n.3/2012, in data 25.07.2019 la sottoscritta ha depositato all'O.C.C. istituito presso l'ODCEC di Brescia domanda per la nomina di un professionista con la funzione di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, IX comma, Legge n.3/2012;
- con provvedimento del 26.07.2019 il referente dell'O.C.C., dr. Ferruccio Barbi, ha ammesso la citata domanda nominando il dr. Gabriele Lipani quale professionista con funzioni di gestore;
- in data 30.07.2019 il dr. Gabriele Lipani ha accettato l'incarico ricevuto;
- con l'ausilio del gestore nominato la sottoscritta ha individuato nel "piano del consumatore" l'opzione più adatta alla propria condizione;





- ai fini dell'attuabilità in concreto della citata proposta, la sottoscritta ha previsto l'offerta di una frazione pari ad € 200,00/mese (tredicesime comprese) del proprio stipendio da lavoratrice dipendente da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura che verrà all'uopo attivato;
- i detti versamenti, con cadenza mensile, avranno durata complessiva di 66 mesi (5 anni e mezzo) per un totale atteso di € 14.200,00;
- il nucleo familiare è composto unicamente dalla sottoscritta;
- la scrivente attualmente svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operaia presso Pietro Fiorentini S.p.A., P.IVA e C.F. 08620190150, corrente a Desenzano d/G (BS) in Via Faustina n.11;
- il reddito del nucleo familiare, derivante unicamente dal salario della scrivente, ammonta in media ad € 16.966,00 netti annui (media degli ultimi 5 anni di imposta), pari a circa € 1.305,00 mensili e che le spese mensili fisse necessarie alle esigenze familiari ammontano ad € 1.120,50;
- i debiti accertati dal professionista f.f. O.C.C. nominato sono attualmente pari ad € 68.152,64 e sono temporalmente aggiornati alla data delle sua nomina.

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta rispettosamente chiede all'ill.mo sig. Giudice, qualora ritenga sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012, affinché voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art.10, c. 3, Legge n. 3/2012.

Con la massima osservanza.

Lonato del Garda (BS), lì 10 dicembre 2019

La Ricorrente

Silvana Gabrielli

Per certificazione dell'apposizione della firma della sig.ra Silvana Gabrielli che ha sottoscritto il presente ricorso ed identificata con C.I. n. AX5171739 rilasciata in data 15.04.2016 dal Comune di Serle (BS) ed avente scadenza il 07.01.2027.



Il Referente

(dr. Ferruccio Barbi)